

Cau. 740/11

TRIBUNALE DI CATANIA

SEZIONE VI

Il Giudice dell'esecuzione,

esaminati gli atti della procedura esecutiva n. 123/77 (904/89, 219/80, 814/90, 38/92 17/93, 449/93

1216/98) R.G.E. e sciogliendo la riserva,

premesso che con ordinanza di questo giudice emessa in data 4.1.2010 sono state distribuite le somme ricavate dalla vendita dei beni pignorati nelle proc n 904/89, 38/92 e 17/93 ,

considerato che all'udienza del 24.1.2011 i creditori hanno chiesto disporsi la vendita dei beni residui,

rilevato che nel termine per note assegnato nessuno dei creditori ha dato prova di aver provveduto a rinnovare la trascrizione dei pignoramenti trascritti da oltre vent'anni ,

rilevato che ai sensi dell' art. 2668-bis e 2668-terc.c. , *per come modificati dalla L n69 del 2009* la trascrizione del pignoramento conserva efficacia per vent'anni e l'effetto cessa se non è rinnovata prima della scadenza , che nel caso che ci occupa, in base alla disciplina transitoria, doveva avvenire entro il 4.7.2010.

ritenuto il pignoramento immobiliare debba essere considerato come una "fattispecie a formazione progressiva" ove l'ingiunzione ha il compito di creare un vincolo di indisponibilità relativa (il debitore è infatti costituito custode (art art 559 c.1) e risponde penalmente ove disponga del bene (art 388 c.p.)) , mentre la trascrizione, quale elemento finale e necessario rende possibile gli effetti tipici maggiormente rilevanti del pignoramento, ossia la creazione di un vincolo di destinazione pienamente opponibile a terzi (V anche Cass 16.5.2008 n 12429) ,

ritenuto pertanto che poiché al mancato rinnovo della trascrizione, consegue l'improcedibilità dell'iter esecutivo, non possa disporsi la vendita per i beni residui pignorati nelle proc n123/77 , 904/89,219/80 , 814/90 ,

considerato,come già detto, che i beni pignorati nelle proc n 38/92 e 17/93 sono stati già venduti dal notaio delegato e sono state ripartite le somme , e che quindi si può procedere solo per quelle n 449/93 e 1216/98 , rilevato che il G.E. dott Lentano ha disposto che fosse rinnovata la stima dei beni pignorati nelle suddette procedure (con ordinanza del 26.6.1998 e provvedimento reso all'udienza del 15.10.2008)ma nello stesso tempo, considerato che per i beni in comproprietà pignorati nella proc n 1216/98, ha ammonito i creditori a provvedere all'avviso ai comproprietari con espresso avvertimento che la mancanza di atti di impulso avrebbe comportato l'improseguitabilità dell'iter esecutivo ,

preso atto che né la Cassa San Giacomo né altri creditori hanno proceduto a curare detto avviso ,

ritenuto che quindi buona parte dei beni nuovamente stimati non potrà essere posta in vendita proprio perché i creditori non hanno provveduto a rinnovare la trascrizione dei pignoramenti (buona parte della unità immobiliare di via Tomaselli n 11, pur stimata nella nuova CTU)

P.Q.M.

dichiara l'improseguitabilità delle procedure n123/77, 904/89,219/80 , 814/90, per mancato rinnovo della trascrizione dei relativi pignoramento nei termini prescritti dalla legge.

AA

dichiara l'improseguibilità in relazione ai beni pignorati in quota nella proc n 1216/98, perché, sebbene siano trascorsi oltre dieci anni e nonostante detto adempimento sia stato più volte sollecitato nessuno dei creditori ha provveduto a curarlo dimostrando evidente mancanza di interesse a procedere, invita il notaio già delegato a porre in vendita i beni residui pignorati nelle procedure non dichiarate improseguibili e precisamente quelli pignorati nella proc n 449/93 (lotto n 5 e lotto n 9 della C.T.U.) ed a verificare per quanto riguarda la proc 1216/98 , se il fabbricato sito in Paternò cda Nitta in catasto al foglio38 part 53 sia di proprietà della debitrice (per come risulta dalla relazione del notaio Fatuzzo in atti o sia stato ceduto al comune con atto anteriore al pignoramento per come dichiarato del CTU), riservando ove possibile di delegare anche la vendita di quest'ultimo bene

fissa fin d'ora per la verifica dello stato della procedura l'udienza del **22-02-2012**.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti ed autorizza per la comunicazione al delegato, notaio Giovanni Vigneri, l'utilizzo di fax per accelerare le operazioni di vendita

Catania 15.4.2011

Il Giudice dell'esecuzione

(dott. Rosalba Montineri)

RTCA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 19-04-2011
IL CANONE ERE B3

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it